



Sondrio, 24.06.2019

AUTORIZZAZIONE UNICA

SUBPROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

ai sensi dell'art. 44 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE/COMPETENTE: ATO – Provincia di Sondrio;

SOGGETTO RICHIEDENTE: Secam SPA;

COMUNE DI: CHIESA IN VALMALENCO

LOCALITA': Primolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

VISTA la domanda dell'Ente suddetto, intesa ad ottenere l'autorizzazione a mutare la destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico allo scopo di effettuare lavori di:

Collettamento fognario dell'abitato di Primolo;

VISTI:

- l'art. 44 della L.R. 5.02.2008 n. 31;
- l'art. 7 della Legge 30.12.1923 n. 3267;
- l'art. 21 del R.D. 16.5.1926 n. 1126;

A U T O R I Z Z A

a norma del citato art. 44 della L.R. 5.12.2008 n. 31 il soggetto richiedente **Secam S.p.A.** a mutare la destinazione dei terreni indicati in progetto per:

realizzare il collettamento fognario dell'abitato di Primolo secondo il progetto presentato, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'applicazione del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 ed il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, all'osservanza delle quali la presente autorizzazione è subordinata :

- I.* i lavori dovranno risultare eseguiti in conformità del progetto presentato, con l'osservanza di quanto eventualmente previsto dal R.R. 5/2007, e nel rispetto di tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni alla vegetazione circostante, alla stabilità del suolo ed



al regolare deflusso delle acque, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione geologica progettuale;

2. in considerazione della particolare vulnerabilità e delle discrete pendenze del tracciato, si richiede l'adozione di mezzi e procedure esecutive non invasive e devastanti, che consentano un opportuno ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori;
3. gli scavi ed i movimenti di terra dovranno pertanto risultare limitati allo stretto necessario per realizzare l'opera richiesta, come da progetto;
4. tutte le terre smosse dovranno essere adeguatamente sistemate in condizioni di stabilità e, laddove necessario, inerbite con specie autoctone consolidanti;
5. a fine lavori dovranno essere altresì rimossi tutti i materiali di lavorazione o derivanti dalle preesistenti infrastrutture (solette, chiusini, pozzetti . . .);
6. la società richiedente o chi per essa, dovrà garantire una efficace e costante manutenzione delle opere e dei ripristini effettuati; pertanto le saranno imputati eventuali danni provocati da negligente esecuzione e/o manutenzione.

La presente autorizzazione ha la validità di **ANNI TRE** a far corso dalla data di notifica all'interessato.

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative alle prescrizioni del presente decreto sono esercitate, ai sensi dell'art. 23 della L. R. 28.10.2004 n. 27, dagli organi di polizia urbana e rurale già deputati al controllo dei provvedimenti edilizi e connessi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott. ing. Paolo Ferrari

firmato digitalmente